

SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TORINO

AVVERSO SILENZIO RIFIUTO ISTANZA IRAP 2004-2007 CONTRO AGENZIA
DELLE ENTRATE UFFICIO IVREA - RICORSO N. 2597/09 - SENTENZA N
35/01/2010- DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12/02/2010
SINTESI DELLA SENTENZA

E' opportuno riflettere sulla circostanza che per il medico convenzionato, una volta raggiunto il numero di assistiti previsto dalla convenzione, ogni ulteriore investimento in beni strumentali, locali dell'ambulatorio più ampi e meglio attrezzati od arredati, assunzione di personale diventerebbe un mero costo aggiuntivo privo della possibilità di apportare un qualsivoglia incremento in ricavi.

Con il che può ragionevolmente dedursi che il medico convenzionato, quand'anche affronti spese per beni strumentali, costi di locazione, personale dipendente(che per altri professionisti sono evidentemente finalizzate a qualificare in modo più incisivo la sua attività nei confronti della potenziale clientela consentendogli di acquisire in misura maggiore e fornendogli l'aspettativa di incrementare con i suoi ricavi) lo fa al solo scopo di fornire, con maggiori oneri cui non corrispondono neppure potenzialmente maggiori benefici, un miglior servizio ai suoi assistiti.

Per tali motivi come d'altronde è opinione di diversi organi giudicanti, deve ritenersi che per il medico convenzionato, indipendentemente dai mezzi impiegati e dai costi sostenuti per il funzionamento della struttura dallo stesso adibita all'assistenza dei mutuati, non sussistono mai i presupposti per ritenere assoggettabili all'IRAp i corrispettivi ricevuti dal SSN in riferimento alla convenzione stipulata con tale ente suplico.

PQM

In accoglimento del ricorso, dichiara non dovuta l'imposta e ne ordina il rimborso con gli interessi